



COMUNICAZIONE N° 22/2011

Roma 10/11/11

DA: Direttore Generale

A: Tutto il Personale Tempor

Oggetto: VERBALE DI ACCORDO

Si comunica che ieri presso il Ministero del Lavoro è stato redatto l'allegato Accordo in sede governativa inerente un trattamento di ammortizzatore sociale a favore dei somministrati presso INPS.

Tale trattamento consisterà, una volta emesso il relativo decreto interministeriale, in una integrazione della disoccupazione ordinaria, eventualmente percepita dai lavoratori.

Tale integrazione sarà pari alla differenza tra la stessa indennità di disoccupazione e l'indennità di mobilità per un periodo non superiore a quello di percezione della citata indennità di disoccupazione.

Il trattamento, una volta emesso il decreto di cui sopra, sarà automaticamente riconosciuto dall'INPS ai percettori della DS ordinaria.

Non è previsto dalla normativa l'integrazione per i percettori della DS con requisiti ridotti.

E' appena il caso di osservare che tale iniziativa è da ascrivere alla sola azione della Tempor. Tale Accordo è il primo in Italia per la somministrazione e per i tempi determinati. Sicuramente sarà un caso di scuola.

Cordiali saluti.


Dott. Michele Regina



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

**Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro
Divisione VII**

Via Fornovo, 8 – 00192 Roma Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023
e-mail: Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 9 novembre 2011, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza del dott. Francesco Cipriani e della dott.ssa Piera Del Buono, si sono incontrate, formalmente convocate, le Parti Sociali interessate alla situazione occupazionale della TEMPOR SPA, al fine della sottoscrizione dell'accordo ai sensi dell'art. 18, co.2, D.L. 6 luglio 2011 n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 15 luglio 2011, n. 111.

Sono presenti:

- Per TEMPOR S.P.A., Francesco Gordiani, Michele Regina, Roberto Tullio;
- per la NIDIL CGIL, Lucia La Penna, Andrea Borghesi;
- per la FELSA CISL, Silvia Degl'innocenti;
- per la UIL TEMP, Massimo Servello;
- per la RSA, Letizia Morichetti, Vincenzo Eremitico
- per ITALIA LAVORO, Piergiorgio Martufi.

PREMESSO CHE

- TEMPOR S.P.A., con sede legale in Milano, svolge attività di agenzia per il lavoro, occupa complessivamente alle proprie dipendenze 4000 lavoratori, inquadrati, ai fini previdenziali, nel settore terziario ed applica il CCNL agenzie per il lavoro del 24 luglio 2008.



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

**Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro
Divisione VII**

Via Forno, 8 – 00192 Roma Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023
e-mail: Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it

- Nel periodo intercorrente tra il marzo 2009 ed il 15 aprile 2011, la Società ha assunto alle proprie dipendenze, con più contratti a tempo determinato succedutisi nel tempo, 1800 lavoratori, i quali operavano in regime di somministrazione presso l'INPS.
- Detti rapporti di lavoro sono successivamente cessati, a seguito della scadenza del contratto di somministrazione concluso con l'INPS.
- Con nota prot. n. 15/VII/0008839/MA003.A001 del 18 aprile 2011 la Società ha fatto istanza di attivazione della misura di cui all'art. 19, co. 10 bis D.L. 185/2008, convertito in l. n. 2/2009, per 1246 lavoratori.
- Detta istanza è stata successivamente rinnovata (con nota prot. n. 15/VII/0018345/MA003.A001 del 9 agosto 2011) ai sensi dell'art. 18 co. 2 D.L. 98/2011, che ha abrogato la disposizione di cui al citato art. 19, co. 10 bis.
- Con successiva nota prot. N. 32/0000214/MA003.A001 del 14 settembre 2011, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha convocato le Parti Sociali interessate per la riunione del 21 settembre 2011.
- In tale incontro le Parti hanno fatto richiesta di concessione del trattamento di cui al citato art. 18, co. 2, d.l. 98/2011, oltre che ai lavoratori in somministrazione cessati il 15 aprile 2011, anche a quelli cessati in data 31/12/2010. La riunione si è conclusa, pertanto, con un

DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO – DIV. VII - VIA FORNOVO 8
ROMA - TELEFONO 0646834924. FAX 0646834023 mail: Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

**Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro
Divisione VII**

Via Fornovo, 8 – 00192 Roma Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023
e-mail: Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it

rinvio al fine di accertare l'applicabilità della citata misura anche detti lavoratori.

- Con nota prot. n. 32/0004333/MA003.A001 del 3 novembre 2011, la Società ha prodotto a questo Ufficio l'elenco nominativo degli ulteriori 526 lavoratori cessati alla data del 31/12/2010 ai quali concedere il trattamento e, nel contempo, ha presentato istanza di convocazione per la sottoscrizione del relativo accordo.
- Con successiva nota prot. n. 32/4424/MA003.A001 del 4 novembre 2011, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha convocato le Parti interessate per la riunione odierna.

CONSIDERATO

il D.L. 06.07.2011, n. 98., recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" ed in particolare l'art. 18, co. 2, il quale prevede che "l'art. 19, comma 10-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come successivamente prorogato, è abrogato dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Dalla medesima data, nell'ambito delle risorse di cui al Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), del predetto decreto-legge n. 185 del 2008, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può concedere ai lavoratori non rientranti nella disciplina di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in caso di licenziamento o di cessazione del rapporto di lavoro, e qualora i lavoratori medesimi siano percettori dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali, un trattamento aggiuntivo pari alla differenza tra il trattamento di disoccupazione



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

**Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro
Divisione VII**

Via Forno, 8 - 00192 Roma Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023
e-mail: Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it

spettante e l'indennità di mobilità per un numero di mesi pari alla durata dell' indennità di disoccupazione".

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

le Parti raggiungono il presente accordo, di cui le premesse formano parte integrante.

1. La Società presenterà richiesta di concessione della misura di cui al citato art. 18, co. 2, D.L. n. 98/2011, convertito in l. 111/2011, per il numero massimo di **1772 lavoratori**, di cui 526 cessati il 31/12/2010 e 1246 il 15/04/2011.
2. Posto che, ai sensi della citata norma, possono beneficiare della misura i lavoratori che siano percettori dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali, la Direzione Generale delle Politiche Attive e Passive del Lavoro e l'INPS effettueranno tutti gli accertamenti necessari. Il Decreto di concessione emesso dalla competente Direzione Generale delle Politiche Attive e Passive del Lavoro concernerà, pertanto, il numero effettivo dei lavoratori che, dalle verifiche fatte, risultino in possesso dei requisiti per beneficiare della misura.
3. A seguito dell'emissione del Decreto interministeriale di concessione, l'INPS procederà direttamente alla corresponsione della misura a favore dei lavoratori beneficiari.



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

**Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro
Divisione VII**

Via Forno, 8 - 00192 Roma Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023
e-mail: Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it

4. Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale delle Politiche Attive e Passive del Lavoro, effettuerà, in raccordo con l'INPS, il monitoraggio bimestrale sui lavoratori interessati, al fine del costante aggiornamento della spesa.
5. La scrivente D.G. delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro rende noto alle Parti che all'istanza di concessione da presentare al più presto, e comunque non oltre 20 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, agli Uffici della D.G. delle Politiche Attive e Passive del Lavoro (già D.G. Ammortizzatori Sociali) dovrà essere allegata, debitamente compilata, la tabella consegnata nella riunione odierna, con puntuale indicazione, per ciascun lavoratore, della data di cessazione del rapporto di lavoro e che detta tabella dovrà essere altresì inviata, in formato elettronico, al seguente indirizzo e-mail: div04ammortizzatori@lavoro.gov.it.

Letto, confermato e sottoscritto.

TEMPOR SPA

OO.SS.

[Handwritten signatures and initials]

MINISTERO